



Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Insieme Disabili Lodi ODV

Strada Provinciale snc - Borgo San Giovanni 26851 (LO)

TEL. +39335 6523630

CODICE FISCALE/P.IVA: 92526920159

Iscritta al Registro Regionale Volontariato con Determinazione n° REGCU / 2003

E-mail : apd@sportinsiemelodi.it

SITO WEB: www.sportinsiemelodi.it

IBAN: IT09Z0503420301000000005022

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 12 NOVEMBRE 2022

Il giorno 12 novembre 2022 alle ore 9.30, presso la sede sociale in via strada provinciale snc, Borgo San Giovanni, (LO), si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "ASD SPORT INSIEME DISABILI LODI ODV" per discutere e deliberare sul seguente ed unico ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

In prima convocazione, sono presenti n. 40 soci, fra i quali 5 per delega, su un totale di n.49 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea il sig. Ciro Capasso, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. Italo Merlini, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che la Provincia di Lodi, nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha notificato, in data 4 novembre u.s., la nota, che si allega alla presente, con la quale evidenziava la necessità di adeguare ulteriormente lo Statuto al Codice del Terzo Settore, nei punti in essa indicati, assegnando un termine di 60 giorni per ottemperare e completare così il processo di traslazione nel Registro Unico.

Il Presidente spiega che l'iscrizione al Registro Unico è condizione essenziale per continuare a godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge.

È stata pertanto, a tal scopo, elaborata una bozza di Statuto, che dopo la sua lettera da parte del Presidente, viene allegata al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, pertanto, chiede all'Assemblea di approvare la bozza in oggetto.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 40, nessun voto contrario e nessuno astenuto, approva all'unanimità, il nuovo Statuto, così come adattato per ottemperare alla nota pervenuta dalla Provincia di Lodi.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, alle ore 11.00, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA REGIONALE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI LODI

28 DIC. 2022 n. 1516 Area 3

ATTI REG. LO
CON G ESENTE #

PROV. DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Il Funzionario delegato
ENRICO M. MASI

*su atto di delega del Direttore provinciale

A. RONACO n° 1607 RDI del 19/06/2022



STATUTO ORGANIZZAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata

“ASD SPORT INSIEME DISABILI LODI - ODV” – CF 92526920159

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato, associazione non riconosciuta denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT INSIEME DISABILI LODI ODV”, CF./P.IVA 92526920159, di seguito “Associazione “SPORT INSIEME”, (abbreviato S.I.)
2. La dizione di Organizzazione di Volontariato (acronimo ODV), potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente a seguito di riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Borgo San Giovanni, Strada Provinciale n. 23 SNC. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso o di altro Comune non comporta modifica Statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, previo ratifica dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione “SPORT INSIEME” è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da azioni dirette,



personali e gratuite, senza fini di lucro, dei propri aderenti e dei propri volontari, esclusivamente finalità sociali, sportive e ricreativo, visti come momento di socializzazione e di superamento psicologico e della disabilità ed a tal fine.

2. L'associazione è ispirata a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, tali da consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa, agisce nello spirito di volontariato, è apolitica ed è aperta a chiunque intenda operare per tutelare e promuovere i diritti delle persone in genere, con particolare riguardo alla riabilitazione, alla salute, all'integrazione sociale per attuare una valida prevenzione della disabilità.

3. L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente in materia.

Art. 4 Attività di interesse generale

1. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, a carattere prevalente, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere seguenti lettere dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del

commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

b) promuovere lo sport dei disabili e tutte le attività ad esso connesse, compresa la cura della preparazione tecnica;

c) indire, organizzare, patrocinare gare sportive per disabili in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in campo zonale, comprensoriale, regionale, nazionale ed internazionale;

d) promuovere qualsiasi altra iniziativa a carattere sportiva, ma anche sociale per il miglior sviluppo sia delle attività interessate allo sport e per lo sport dei disabili e sia tendenti all'attuazione della migliore socializzazione possibile degli aderenti;

- e) favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico;
 - f) organizzare, coordinare, partecipare a manifestazioni ed attività socio-medico-sportive, al fine di sensibilizzare le persone alle problematiche dei disabili;
 - g) promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni o gruppi di persone che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;
 - h) studiare le questioni tecniche attinenti alla pratica realizzazione degli sport per i disabili;
 - i) favorire i rapporti culturali e la collaborazione tra medici, sociologi, psicologi ed operatori della riabilitazione e quanti altri siano interessati al miglioramento delle condizioni di vita dei disabili.
3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta, eventualmente, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne

le, condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

di 2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:

- 1e
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

la
li.
zi

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.

ei
i.
o

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato,

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

8. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale genitore o da un tutore legale.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali, richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo o come previsto da eventuale regolamento interno e/o eventuale delibera del consiglio Direttivo;
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa e l'eventuale contributo di funzionamento a supporto delle attività sportive associative deliberato dal consiglio Direttivo ed Approvato dall'Assemblea dei Soci, quest'ultimo solo se è socio atleta e fruitore delle attività sportive: La determinazione di tale imposto deve essere stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo;

4. La quota sociale ed il contributo associativo di cui al precedente punto 3 del presente articolo, sono annuali, non sono trasferibili, e non sono restituibili in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. In caso di richiesta per momentanea difficoltà economica, il Consiglio Direttivo può consentire il pagamento del contributo di cui al suddetto punto 3, può essere corrisposto nel massimo di n. 10 rate mensili di uguale importo;

5. Le quote sociali e i contributi alle attività associative deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

- 1.** La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
- 2.** L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve

comunicarlo in forma scritta (anche mail) al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 7 bis – Soci minorenni

1. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.

2. Il diritto di voto del socio minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore.

3. Il socio minorenni non può candidarsi alle cariche sociali.

Art. 7 Ter – Soci assistiti da Tutela e/o Amministratore di Sostegno

1. Per Soci assistiti da Tutela e/o Amministratore di Sostegno la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita la tutela o la rappresentanza legale.

2. Il diritto di voto del socio sotto tutela o amministrazione di sostegno è esercitato dagli esercenti la tutela o la responsabilità legale sullo stesso.

3. Il socio sotto tutela o amministrazione di sostegno non può candidarsi alle cariche sociali.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea
- b) da un Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'Organo di Controllo e/o Revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente anziano.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in

relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) fissa l'ammontare della quota associative e dell'eventuale contributo di funzionamento;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione consegnata *brevi manu*, o, inviata tramite pec o mail per i soci che ne sono provvisti e che hanno comunicato per iscritto la volontà di voler ricevere la comunicazione con tale mezzo elettronico, o, tramite posta per chi è invece sprovvisto di pec o mail o per chi rifiuta la comunicazione elettronica. Tutti questi mezzi di comunicazione dell'avviso di Assemblea devono

essere in grado di certificarne la ricezione. L'avviso di convocazione deve poi essere affissa, entro lo stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci, ancorchè dissenzienti.

10. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, o, se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 8 componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i soci.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente (due se il Consiglio è composto da più di 5 componenti), il Segretario e il Tesoriere.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di quattro esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente e almeno quattro volte all'anno, o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

- b) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività;
- d) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale e dell'eventuale contributo di funzionamento delle attività sportive;
- e) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- f) approva o rigetta le domande di ammissione
- g) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- i) eleggere il Presidente e il Vice Presidente, nominare il Segretario e il Tesoriere;

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima seduta utile, il Consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.
6. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.



Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Nel caso vi siano due Vicepresidenti (nel caso di Consiglio superiore a 5 componenti), il sostituto del Presidente di cui al punto 1, sarà il più anziano anagraficamente;
2. Il Vicepresidente può assumere su incarico del Consiglio la funzione di Tesoriere, ove prevista ed in tal caso:
 - a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;
 - b) relaziona del proprio lavoro al Presidente e qualora richiesto al Consiglio Direttivo, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche gestite e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
3. I compiti e le funzioni di Tesoriere possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo anche ad altro consigliere.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci, garantendone libera visione al socio che lo richieda.
2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19 – Organo di Controllo e Revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

2. Il collegio dei revisori dei conti può essere monocratico e quindi composto da un socio o collegiale e quindi composto da due soci. I soci nominati revisori dei conti devono essere in possesso almeno del diploma di scuola superiore;

3. Al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, il collegio sarà composto così come previsto dal codice.

4. Il Collegio ha l'obbligo di verificare la situazione contabile dell'Associazione, tramite ispezione dei libri contabili e degli estratti conto bancari, almeno una volta all'anno, in fase di predisposizione dello schema per l'approvazione del Conto Consuntivo e ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo e/o del Tesoriere. Il Collegio dei Revisori deve relazionare al Consiglio Direttivo che a sua volta comunicherà all'Assemblea indetta per l'approvazione del conto Consuntivo, l'avvenuto controllo. La relazione del collegio dei revisori dei conti va inserita nel verbale assembleare.

5. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00



· dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata

direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

- g) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;

2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea non oltre il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre.
7. E facoltà al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, di prevedere la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da

parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono assicurate per malattia e infortunio connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

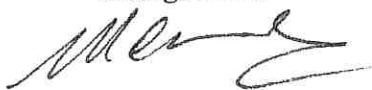
1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Borgo San Giovanni 19/11/22

Il Segretario



Il Presidente



